Novità in materia di inquinamento acustico in edilizia

12 Maggio 2010

L`Art. 15. del disegno di legge n° 1781-B, approvato dal Senato, introduce modifiche all`articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Comunitaria 2008),in materia di inquinamento acustico.

Tra l`altro, viene portato a 12 mesi il periodo di tempo a disposizione del Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico e, in attesa dell`emanazione dei previsti decreti di riordino, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti, di cui al DPCM 5.12.97, non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato.

Di seguito si riporta il testo dell`articolo 11 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 “Disposizioni per l`adempimento di obblighi derivanti dall`appartenenza dell`Italia alle Comunità europee”” – Legge comunitaria 2008, aggiornato con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legge oggi approvata dal Senato.

Art. 11

(Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico)

1. Al fine di garantire la piena integrazione nell`ordinamento nazionale delle disposizioni contenute nella direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, e di assicurare la coerenza e l`omogeneità della normativa di settore, il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all`articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in materia di tutela dell`ambiente esterno e dell`ambiente abitativo dall`inquinamento acustico, di requisiti acustici degli edifici e di determinazione e gestione del rumore ambientale, in conformità all`articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè alle relative norme di attuazione.

2. I decreti di cui al comma 1 sono adottati anche nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riordino, coordinamento e revisione delle disposizioni vigenti, con particolare riferimento all`armonizzazione delle previsioni contenute nella legge 26 ottobre 1995, n. 447, con quelle recate dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della normativa comunitaria in materia;

b) definizione dei criteri per la determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici nel rispetto dell`impianto normativo comunitario in materia di inquinamento acustico, con particolare riferimento alla direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002.

3. I decreti di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nonchè con gli altri Ministri competenti per materia, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all`articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi siano espressi, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l`espressione dei pareri parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti per l`esercizio della delega, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.

4. Contestualmente all`attuazione della delega di cui al comma 1 ed entro lo stesso termine il

Governo provvede all`adozione di tutti gli atti di sua competenza previsti dalla legislazione vigente e al loro coordinamento e aggiornamento, anche alla luce di quanto disposto dagli emanandi decreti legislativi di cui al comma 1.
5. In attesa dell`emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l`articolo 3, comma 11, lettera e) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi restando gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d`arte asseverata da un tecnico abilitato.
6. L`articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, è abrogato.
6. bis La lettera f) del comma 1, dell`articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è sostituita dalla seguente: “f) l`indicazione, con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell`ambiente e della tutela del territorio e del mare, dei criteri per la progettazione, l`esecuzione e la ristrutturazione delle costruzioni edilizie e delle infrastrutture dei trasporti, ai fini della tutela dall`inquinamento acustico””.
7. Dall`attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Vedere argomento correlato nel documento del 15/07/2009.